



**COMUNE di MORETTA**  
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE

CASA DI RIPOSO  
“VILLA LORETO”

# **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**Capitolato d’appalto per l’organizzazione e la gestione nella casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta dei Servizi socio – sanitari e assistenziali (prestazione principale), dei servizi di pulizie ambientali e sanificazione (prestazione secondaria) e dei servizi di preparazione pasti (prestazione secondaria)**

**MORETTA, 02 febbraio 2022**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Abrate Rag. Antonella

## **Art. 1** **Definizioni**

### **1. Nell'ambito del presente capitolato:**

- per “Amministrazione”, “Stazione appaltante” o Ente appaltante”: si intende il Comune di Moretta (CN) nel cui territorio è ubicata la Casa di Riposo “Villa Loreto”;
- per “Struttura”: si intende la Casa di Riposo “Villa Loreto”;
- per “aggiudicatario”: si intende il soggetto, singolo o raggruppato, risultato aggiudicatario della procedura di gara ad evidenza pubblica (“procedura”) di scelta del contraente;
- per “capitolato” si intende il presente capitolato speciale di appalto;
- per “contratto” si intende il contratto stipulato con l’aggiudicatario a seguito della procedura;
- per “appaltatore”: si intende il soggetto, singolo o raggruppato, che stipula il contratto;
- per “Parti”: si intendono la Amministrazione e l’appaltatore;
- per “servizio”, “servizi” si intendono le prestazioni dedotte in capitolato da eseguirsi da parte dell’appaltatore;
- per “direttore- responsabile di struttura” si intende la figura professionale che deve garantire le condizioni minime organizzative e di assistenza;
- per “coordinatore gestionale”: si intende la figura professionale facente capo all’appaltatore tenuto a garantire la gestione ottimale dei servizi affidati;
- per “direttore della esecuzione del contratto”: si intende la figura professionale facente capo all’Amministrazione tenuta al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali;
- per “responsabile unico del procedimento”: si intende la figura professionale facente capo all’Amministrazione tenuto a svolgere le funzioni di cui all’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare a controllare i livelli di qualità delle prestazioni dedotte in contratto, avvalendosi del direttore della esecuzione del contratto.

## **Art. 2** **Casa di Riposo “Villa Loreto”**

### **1. La Casa di Riposo “Villa Loreto” è complessivamente autorizzata al funzionamento per n. 92 posti così suddivisi:**

#### fabbricato principale:

- piano terra 12 posti letto tipologia R.A.A.
- primo piano 23 posti letto tipologia R.A. e n. 12 posti letto tipologia R.A.A.
- secondo piano n. 20 posti letto tipologia R.S.A. (convenzionato con le A.S.L. della Regione Piemonte) e parte del reparto R.A. a n. 13 posti letto tipologia R.A.

#### fabbricato minialloggi:

- piano terra n. 6 posti letto tipologia R.A.
- piano primo n. 6 posti letto tipologia R.A.

2. Attualmente vi sono n. 79 ospiti nel fabbricato principale e n. 3 ospiti nel fabbricato minialloggi.

3. La Residenza è in possesso:

- delle autorizzazioni al funzionamento;
- dell'accREDITAMENTO definitivo giusta deliberazione del Direttore Generale dell'ASL CN n. 699 del 28/12/2010.

### **Art.3**

#### **Oggetto ed importo presunto del servizio**

- 1. Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'organizzazione e la gestione nella casa di riposo "Villa Loreto" di Moretta dei Servizi socio – sanitari e assistenziali (prestazione principale), dei servizi di pulizie ambientali e sanificazione (prestazione secondaria) e dei servizi di preparazione pasti (prestazione secondaria).

-

A livello schematico, si elencano i Servizi oggetto d'appalto e disciplinati dalle successive disposizioni del presente capitolato:

Servizi socio -sanitari e assistenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di assistenza tutelare</li> <li>- Servizio direzione sanitaria</li> <li>- Servizio infermieristico</li> <li>- Servizio di riabilitazione psico-fisica</li> <li>- Servizio di supporto psicologico</li> <li>- Servizio di coordinatore gestionale</li> <li>- Servizio di animazione e terapia occupazionale</li> <li>_ Servizio di parrucchiere / pettinatrice</li> <li>_ Servizio di lavanderia</li> <li>- Servizio di guardaroba</li> </ul>
Servizi di preparazione pasti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di preparazione pasti</li> <li>- Pasti esterni</li> </ul>
Servizi di pulizie ambientali e sanificazione	Servizio di pulizie ambientali sanificazione

I succitati Servizi dovranno operare sulla base degli indirizzi, delle linee guida e dei percorsi previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte e dovranno garantire le opportune iniziative per assicurare significativi standard di qualità:

- D.G.R. N. 25 – 12129 del 14 settembre 2009 ad oggetto "Requisiti e procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale delle strutture sociosanitarie";
- D.G.R. N. 45 – 4248 del 30 luglio 2012 e ss. mm. ii. ad oggetto "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti (...)" integrata con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 10-5950 del 17.06.2013 e n. 85-6287 del 02.08.2013

2. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate, a tutti gli effetti, servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

**3. Il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di eventuale proroga opzionale, per lo svolgimento dei Servizi di cui sopra è il seguente:**

**A:**

Servizi socio -sanitari e assistenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di assistenza tutelare</li> <li>- Servizio direzione sanitaria</li> <li>- Servizio infermieristico</li> <li>- Servizio di riabilitazione psico-fisica</li> <li>- Servizio di supporto psicologico</li> <li>- Servizio di coordinatore gestionale</li> <li>- Servizio di animazione e terapia occupazionale</li> <li>– Servizio di parrucchiere / pettinatrice</li> <li>– Servizio di lavanderia</li> <li>- Servizio di guardaroba</li> </ul>
---	--

pari a € 2.035.590,00 oltre iva dal 01.07.2022 al 30.06.2024.

Servizi di preparazione pasti	Servizio di preparazione pasti Pasti esterni
-------------------------------	---

pari a € 405.000,00. annui oltre iva dal 01.01.2023 al 30.06.2024

Servizi di pulizie ambientali e sanificazione	Servizio di pulizie ambientali sanificazione
---	--

pari a € 178.360,00. annui oltre iva dal 01.07.2022 al 30.06.2024

**B:**

(eventuale) Proroga semestrale ex art.106, comma 11, D.Lgs. 50/2016:

Servizi socio -sanitari e assistenziali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di assistenza tutelare</li> <li>- Servizio direzione sanitaria</li> <li>- Servizio infermieristico</li> <li>- Servizio di riabilitazione psico-fisica</li> <li>- Servizio di supporto psicologico</li> <li>- Servizio di coordinatore gestionale</li> <li>- Servizio di animazione e terapia occupazionale</li> <li>– Servizio di parrucchiere / pettinatrice</li> <li>– Servizio di lavanderia</li> <li>- Servizio di guardaroba</li> </ul>
---	--

€ 508.897,50. semestrale oltre iva dal 01.07.2024 al 31.12.2024

Servizi di preparazione pasti	Servizio di preparazione pasti Pasti esterni
-------------------------------	---

pari a €135.000,00. semestrale oltre iva dal 01.07.2024 al 31.12.2024

Servizi di pulizie ambientali e	Servizio di pulizie ambientali
---------------------------------	--------------------------------

sanificazione	<i>sanificazione</i>
---------------	----------------------

pari a € 44.590,00 semestrale oltre iva dal 01.07.2024 al 31.12.2024

Pertanto per il periodo dal 01.07.2022 al 31.12.2024 (comprensivo di eventuale proroga semestrale) il valore dell'appalto ammonta:

**A** (Servizi socio -sanitari e assistenziali;) + **B** (Servizi di preparazione pasti ) + **C** (Servizi di pulizie ambientali e sanificazione) = **3.307.437,50** oltre iva.

All'importo sopra indicato si aggiungono gli oneri di sicurezza interferenziale ex art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (DUVRI) pari a € 2.320,00 annui non soggetti a ribasso.

**4. Trattasi di appalto a misura ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera, a canone mensile.**

**5.** L'importo presunto complessivo dell'appalto **a misura** e, limitatamente al servizio di lavanderia e all'attività di parrucchiera **a canone mensile**, è computato sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al presente capitolato speciale di appalto.

**6.** Per quanto riguarda la parte a misura, il numero delle ore richieste è puramente indicativo, calcolato in base ad una stima storica presunta delle esigenze dei Servizi ed i Servizi stessi potranno essere modificati, potenziati, ridotti o interrotti, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento qualora insorgessero situazioni che comportassero una diversa organizzazione lavorativa che preveda l'utilizzo di personale della Casa di riposo o per esigenze diverse della stessa Amministrazione appaltante e ciò senza nulla a pretendere da parte dell'appaltatore, fermo quanto previsto al successivo art.5.

#### **Art. 4**

##### ***Durata del servizio e stipula del contratto di appalto***

**1.** Il contratto di appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dal 01.07.2022 o, se successiva, dalla data di stipulazione del contratto o, ancora, dalla data di consegna del servizio in caso di eventuale esecuzione anticipata d'urgenza ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76/2020 conv. in legge 120/2020. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori sei mesi (c.d. "proroga opzionale" o "proroga programmata").

**2.** L'aggiudicazione definitiva sarà immediatamente vincolante per l'appaltatore, mentre sarà impegnativa per l'Ente appaltante solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente appaltante nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016).

**3.** Parimenti, nelle more della stipula del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a svolgere tutti i servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto in caso di esecuzione anticipata d'urgenza ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e, comunque, ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76/2020 conv. in legge 120/2020).

**4.** L'appalto è regolato da:

a) contratto di appalto;

b) capitolato speciale d'appalto comprendente le specifiche tecniche, con l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali

durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

c) progetto contenente: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui sono inseriti i Servizi; il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ex art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei Servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;

d) bando di gara;

e) disciplinare di gara con l'indicazione dei requisiti minimi che gli offerenti devono possedere e dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, i criteri motivazionali e premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;

f) dichiarazioni a valenza negoziale ed offerta tecnica ed economica prodotte dall'appaltatore in sede di offerta.

5. L'ordine di elencazione dei documenti, come rappresentato al comma 4, individua la prevalenza degli stessi ai fini contrattuali.

### **Art. 5** **Variazione dei Servizi**

1. Per tutta la durata dell'appalto l'Ente appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei Servizi previsti e/o l'integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:

- (i) adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto d'appalto;
- (ii) successive necessità;
- (iii) razionalizzazione del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 106, c. 12 del D. Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle richieste di modifica, estensione o di riduzione dei servizi appaltati sino alla concorrenza del 20%, in più o in meno, del valore contrattuale, alle stesse condizioni, patti e prezzi offerti in sede di gara di appalto, con conseguente variazione del corrispettivo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

3. L'Ente appaltante ha facoltà di richiedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi appaltati, anche oltre il 20% di cui al precedente comma e sino ad un massimo del 50% del valore del contratto iniziale. In tal caso le Parti concorderanno, con specifico e separato atto aggiuntivo le nuove modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali prendendo comunque come base di riferimento i prezzi unitari contrattuali.

4. Parimenti l'Ente appaltante ha facoltà di richiedere ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, modifiche, se il valore delle modifiche è al di sotto di entrambi i valori indicati nel citato comma 2. In tal caso le Parti concorderanno, con specifico e separato atto di sottomissione le nuove modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali prendendo comunque come base di riferimento i prezzi unitari contrattuali.

### **Art. 6** **A- Servizio di Direzione sanitaria**

1. La Direzione Sanitaria deve essere condotta da figura professionale idonea, come previsto dalla attuale normativa, in possesso di laurea in medicina e chirurgia preferibilmente con specializzazione in geriatria e/o medicina interna e/o organizzazione ed igiene dei servizi sanitari, e iscrizione all'albo professionale dei Medici.

2. Al Direttore Sanitario competono in via esemplificativa e non esaustiva:

- l'accoglienza dell'ospite con valutazione delle condizioni psico-fisiche all'ingresso nella Struttura;
- la verifica dell'espletamento dei compiti di rilevanza assistenziale e sanitaria da parte dei vari addetti;
- la verifica delle modalità e della qualità delle prestazioni rese, ai sensi delle vigenti normative, da parte dei medici di medicina generale informando, se del caso, direttamente l'ASL e il distretto sanitario con cui i medici intrattengono il rapporto convenzionale;
- la verifica del regolare approvvigionamento di farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché la regolare tenuta delle relative registrazioni;
- la verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature di ambito sanitario;
- la garanzia dell'erogazione degli interventi ritenuti inderogabili per l'interesse dell'Ospite da parte di tutti gli operatori a diverso titolo impegnati nella cura;
- la verifica della corretta alimentazione degli ospiti;
- la correttezza della trasmissione dei Flussi FARS all'ASL di competenza;
- la correttezza dell'individuazione delle fasce assistenziali per i diversi ospiti e la loro modificazione durante la degenza.
- Collegamento con l'Unità di Valutazione Geriatrica
- Responsabile ICA e di tutte le attività assistenziali come previsto dalle Regione Piemonte per emergenza Covid 19

***B - Modalità di erogazione del servizio di Direzione sanitaria***

3. Il servizio di direzione sanitaria viene svolto secondo le specifiche tecniche di cui alla lett. A) del presente articolo. Il numero di ore erogate sarà indicativamente pari a 780 (settecentoottanta) ore annue. Il Servizio verrà svolto in stretta collaborazione con il Direttore di comunità socio - sanitaria, secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.

4. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

***Art. 7***

***A – Servizio infermieristico***

1. Le prestazioni infermieristiche dovranno essere effettuate da personale in possesso del diploma di Infermiere, acquisito ai sensi delle vigenti norme di legge in materia e iscritto al relativo Ordine Professionale.

2. La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore, dovrà garantire almeno i minuti di assistenza al giorno per ospite previsti dalla D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248 e s.m.i della Regione Piemonte.

3. All'infermiere competono:

- la cura dell'approvvigionamento (con ordine settimanale su apposito sito all'ASL e ordine alle farmacie competenti dei farmaci prescritti dai MMG di ogni ospite), dello stoccaggio, della custodia e della somministrazione dei farmaci e la costante verifica della loro scadenza;
- la somministrazione delle terapie sulla base delle prescrizioni del Medico di Medicina Generale, o sulla base delle indicazioni di altri sanitari (Pronto Soccorso, medici specialisti, ecc.);
- le prenotazioni di visite specialistiche prescritte dai MMG tramite app o call center;

- le prenotazioni, ritiro delle provette, prelievi e riconsegna delle provette stesse presso il distretto infermieristico di Moretta degli esami ematici;
- la cura delle medicazioni secondo gli specifici protocolli in vigore, previsti dai competenti servizi sanitari di riferimento;
- il controllo dello stato e il corretto funzionamento dei presidi sanitari utilizzati dagli ospiti (CVC, cateteri vescicali, PEG, ossigeno terapia, terapie infusive, ecc.);
- il monitoraggio della pressione sanguigna, la temperatura corporea, la periodicità delle evacuazioni, il rispetto delle eventuali diete, con controllo costante dello stato di nutrizione, di idratazione e del peso degli ospiti;
- la verifica della fornitura e dell'utilizzo di adeguati prodotti per la prevenzione e la cura delle lesioni da pressione;
- la valutazione della situazione sanitaria complessiva dell'ospite segnalando prontamente, al Medico di Medicina Generale, eventuali alterazioni e/o necessità di interventi;
- la tenuta e l'aggiornamento, in modo chiaro e comprensibile, direttamente o a mezzo del Medico di Medicina Generale, a seconda delle competenze, dei registri di consegne, diari, registri terapie, cartelle sanitarie e quant'altro necessario al servizio, nonché l'aggiornamento delle registrazioni dei ricoveri ospedalieri e dei decessi anche a mezzo di sistema informatizzato se fornito dall'appaltatore;
- l'incombenza, al bisogno, di contattare, il Medico di Medicina Generale, i servizi specialistici del S.S.N., i reparti ospedalieri e/o i servizi di emergenza, nonché tenere, per quanto di loro competenza i contatti, in accordo con il Coordinatore gestionale, con i parenti e/o con le figure di riferimento degli ospiti;
- la verifica che le pratiche inerenti gli ospiti e concernenti la fornitura di ausili per incontinenza, le ricette mediche e qualsiasi richiesta di tipo sanitario, siano correttamente attuate, secondo le modalità e le tempistiche necessarie;
- la pulizia degli ausili ad alta tecnologia, degli armadi e dei frigoriferi per medicinali, dei carrelli da medicazione, delle apparecchiature scientifico/sanitarie e delle attrezzature sanitarie con la relativa sterilizzazione.

#### **4. Sono a carico dell'appaltatore:**

- **tutto il materiale sanitario necessario, ad esclusione di quello erogato dal S.S.N., compreso quello occorrente per le medicazioni e terapie orali come bicchierini monouso, guanti monouso, cotone, termometri, garze sterili, cerotti, aghi, siringhe, deflussori, salviette, cateteri, prodotti per la prevenzione e cura delle lesioni da pressione (tale elencazione ha carattere prettamente indicativo e non esaustivo);**
- **la fornitura, il controllo e la ricarica delle bombole di ossigeno;**
- **tutti i materiali, i prodotti di consumo e quant'altro ritenuto necessario per il servizio di assistenza infermieristica;**
- **i presidi interni comprendenti colliri, pomate, creme protettive, clisteri e altri medicinali, cosiddetti da banco di uso comune atto a fronteggiare le piccole emergenze.**

La raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti sanitari sono a carico dell'appaltatore, nel pieno rispetto delle norme di salute e sicurezza dei lavoratori e delle norme ambientali vigenti.

#### ***B - Modalità di erogazione del servizio infermieristico***

**5.** Il servizio di assistenza infermieristica giornaliera viene svolto secondo le specifiche tecniche di cui alla lett. A) del presente articolo. L'assistenza infermieristica giornaliera erogata sarà indicativamente pari a 4.000 (quattromila) ore annue, supervisionato dal



Direttore Sanitario, dal Direttore responsabile di struttura, ripartite su turni giornalieri per 7 giorni a settimana, secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta (si puntualizza che nella giornata del giovedì e del lunedì pomeriggio è necessaria la presenza contemporanea di n. 2 infermieri).

### **Art. 8**

#### **A- Servizio di assistenza tutelare**

1. Tale servizio è attivo 24 ore su 24 attraverso l'impiego di Operatori O.S.S., personale idoneo in possesso della qualifica professionale rilasciata da Ente autorizzato, articolati su più turni diurni e notturni.

2. Il tipo di intervento socio-sanitario assistenziale richiesto, trattandosi di un'utenza prevalentemente non autosufficiente o parzialmente autosufficiente, sarà finalizzato al mantenimento e al recupero delle potenzialità residue. Questo tipo di intervento potrà essere raggiunto sia attraverso un certo grado di flessibilità organizzativa, che dovrà essere adeguato tempestivamente alle esigenze individuali dell'ospite, sia attraverso la capacità di collaborazione con l'èquipe dei singoli nuclei al fine di raggiungere gli obiettivi assistenziali previsti dai PAI, relativi alla singola persona. Il personale di assistenza dovrà quindi rapportarsi all'ospite rispettando la sua personalità, valorizzandola nei suoi diversi aspetti, con particolare riguardo a quello fisico. Particolare attenzione dovrà essere data alla stesura e al continuo monitoraggio dei Piani Assistenziali Individuali (PAI) finalizzati al recupero psico-fisico e al mantenimento delle capacità residue.

3. L'OSS deve:

- applicare e rispettare i protocolli e le procedure stabilite, utilizzare strumenti di lavoro di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio (schede, protocolli, quaderno consegne) e provvedere alla loro conservazione con ordine.
- provvedere alla redazione dei rapporti di fine turno, in modo preciso e sintetico, ed alla attenta presa in consegna delle annotazioni del turno precedente;
- collaborare con il personale infermieristico ed in assenza di tale personale, chiamare il medico curante, la guardia medica o il servizio del 112, attenendosi alle disposizioni degli stessi;
- gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità, dando risposta immediata alle chiamate degli ospiti;
- effettuare, durante il servizio notturno, ispezioni di controllo ogni ora, anche in assenza di chiamate da parte degli ospiti.

Le principali attività previste per l'assistenza tutelare diretta sono, nell'arco della giornata, le seguenti:

- igiene personale e vestizione;
- somministrazione dei pasti e idratazione;
- governo dell'ambiente;
- deambulazione;
- necessità fisiologiche;
- collaborazione nell'attività di animazione e socializzazione;
- servizio mortuario.

#### **Igiene personale e vestizione**

L'operatore socio sanitario, ai fini di soddisfare pienamente i bisogni dell'ospite, nonché di garantire una buona qualità di vita, ha la responsabilità di far sì che l'ospite:

- sia accuratamente lavato (e se del caso rasato), con particolare attenzione alla pulizia delle mani e al taglio delle unghie;
- possa usufruire del bagno completo secondo modalità e frequenza previste nel piano di lavoro stabilito o in base a necessità contingenti;
- possa soddisfare, il più possibile in modo autonomo, il bisogno di eliminazione.

In caso di non autosufficienza, parziale o totale, l'OSS deve sostituirsi sollecitamente all'ospite, ove necessario, nelle pratiche quotidiane dell'igiene personale ed in tutti i momenti di necessità.

E' altresì a carico dell'appaltatore il servizio di bagno completo anche per gli anziani esterni segnalati dal Servizio Sociale.

**Tutti i prodotti e materiali per l'igiene intima e personale, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guanti monouso di vario tipo, dentifricio e disinfettanti per protesi dentali, creme idratanti e protettive, rasoi, dopobarba, acqua di colonia, shampoo, deodoranti personali e quant'altro ritenuto necessario, saranno forniti dall'appaltatore.**

### **Servizio di assistenza ai pasti**

L'operatore socio sanitario deve seguire l'ospite in ogni fase della giornata, favorendo il mantenimento delle autonomie, ivi compresa l'assunzione dei pasti, provvedendo ad imboccarlo e, comunque, coadiuvarlo in caso di difficoltà, sulla base delle risultanze del PAI e delle eventuali indicazioni del personale sanitario. Tra le attività sono comprese l'apparecchiatura e la sparecchiatura dei tavoli nelle sale da pranzo, lo sporzionamento e la distribuzione dei pasti ai tavoli, o al letto (incombenza a carico all'appaltatore).

Particolare attenzione va posta, da parte del personale avente la qualifica OSS, al monitoraggio ed alla sistematica valutazione dello stato di nutrizione degli ospiti, anche attraverso il regolare controllo del peso ponderale.

Lo stato di idratazione dell'ospite riveste un significato clinico molto importante da tenere sotto controllo: deve pertanto essere garantito, con protocolli codificati, che lo stesso assuma il necessario fabbisogno di liquidi.

### **Sono a carico dell'appaltatore:**

- **la fornitura di adeguate ed idonee dotazioni (per esempio tovaglie, bavagli monouso, tovaglioli, tovagliette americane, etc..) volte a offrire un servizio, oltre che funzionale ed igienicamente corretto, anche gradevole per la consumazione dei pasti da parte degli ospiti e nel pieno ed integrale rispetto delle norme vigenti in materia di igiene alimentare; la fornitura, la pulizia, manutenzione e rifornimento degli erogatori di acqua.**

### **Governo dell'ambiente**

L'OSS deve provvedere:

- al mantenimento delle condizioni igieniche ottimali nella stanza dell'ospite ed a provvedere, con regolarità, al riordino del letto, nonché dell'armadio, del comodino e dei mobili assegnati all'ospite stesso;
- al cambio della biancheria personale e da letto, ogni qualvolta si renda necessario, adottando specifiche ed idonee procedure di prevenzione e protezione del rischio biologico redatte dall'appaltatore;
- alla aerazione e l'illuminazione degli ambienti e sarà impegnato con particolare attenzione nel riordino e nella cura del nucleo abitativo;
- a svolgere, comunque, tutte le attività previste dal profilo professionale.

**Tutti i prodotti e quant'altro ritenuto necessario per il governo dell'ambiente nonché tutti i materiali, i prodotti di consumo e quant'altro ritenuto necessario per il servizio di assistenza tutelare saranno forniti a carico dell'appaltatore.**

Per quanto riguarda i prodotti chimici, il loro utilizzo, lo stoccaggio e lo smaltimento devono avvenire nel rispetto della normativa specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia ambientale.

### **Deambulazione e mobilizzazione**

L'OSS deve:

- evitare, il più possibile, il prolungarsi dell'allettamento dell'ospite, stimolando la deambulazione come indicato nel PAI, eventualmente con l'ausilio di strumenti specifici e di tecniche adeguate, fermo restando che è presente in Struttura il personale della riabilitazione che garantisce l'attuazione delle specifiche attività;
- provvedere, con scrupolosa attenzione, a mobilizzare l'ospite, anche nel caso di allettamento, sempre sulla base del citato PAI e/o sulla base delle indicazioni del personale della riabilitazione;
- utilizzare obbligatoriamente le attrezzature a disposizione, quali i solleva persone, ausili per il trasferimento ospiti, etc., secondo le modalità operative impartite, anche al fine di assicurare la piena applicazione del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- provvedere alla pulizia e al riordino degli ausili per la mobilizzazione e deambulazione (carrozine, deambulatori, sollevapersona, etc.);
- verificare periodicamente lo stato relativo alle parti meccaniche degli ausili (carrozine, letti, spondine, deambulatori, solleva persone, vasche assistite, lavapadelle, etc.) e comunicare eventuali malfunzionamenti o guasti al Coordinatore Gestionale.

### **Cura personale e soddisfazione del bisogno di evacuare - Necessità fisiologiche**

L'OSS, avendo cura di rispettare la dignità e la riservatezza della persona, dedicando particolare attenzione all'abbigliamento, deve:

- accompagnare gli ospiti in bagno con regolarità, in base alle indicazioni del PAI e/o in caso di necessità;
- garantire, agli ospiti affetti da incontinenza, il cambio del pannolone secondo le varie modalità di calendario giornaliero, anche con frequenza maggiore se ciò si rendesse necessario;
- avere particolare attenzione e cura nel valutare la necessità del cambio degli indumenti personali, che devono essere puliti e adeguati alla stagione e al momento climatico.
- prestare particolare attenzione alla suddivisione degli indumenti personali degli ospiti prima dell'invio in lavanderia interna, adottando specifiche ed idonee procedure di prevenzione e protezione dal rischio biologico.

**4. Servizio mortuario.** In seguito al decesso di un ospite, il personale dell'appaltatore deve collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento nella camera mortuaria, nel pieno rispetto della normativa sia nazionale sia regionale vigente o emananda in caso di emergenza sanitaria.

È fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di divulgare informazioni relative al defunto a qualsiasi esercente l'attività funebre: la scelta dell'impresa di onoranze funebri è di esclusiva competenza dei familiari/tutori del defunto.

L'appaltatore deve redigere un protocollo di istruzioni operative e formare, conseguentemente, il proprio personale. Tale protocollo deve essere trasmesso all'Ente appaltante entro 15 giorni dall'intervenuta aggiudicazione.

**5.** L'appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare nell'arco delle 24 ore, con personale proprio, per almeno il tempo previsto dalla normativa regionale di riferimento (D.G.R. n. 38-16335 del 29.06.1992 e s.m.i., per gli ospiti autosufficienti; n. 45-4248 del 30.07.2012 per gli ospiti non autosufficienti, nel rispetto dei tempi indicati nella Tabella 1 allegata alla predetta D.G.R. con riferimento a ciascuna fascia d'intensità e livello di complessità ivi indicato). Il numero degli operatori deve essere tale da garantire anche i turni notturni e festivi.

**6.** Si precisa che l'assistenza medica sarà garantita attraverso i medici di medicina generale sulla base delle disposizioni previste dalla normativa regionale.

## **B- Modalità di erogazione del servizio di carattere socio-sanitario assistenziale**

**7.** Tali servizi dovranno essere svolti nei diversi nuclei della Struttura, con modalità diverse, secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta e coordinati da una figura di "Coordinatore gestionale" di cui ai punti successivi. Le prestazioni saranno pari a n. 39.000 (trentanovemila) ore annue che dovranno essere rese in conformità alle norme in materia socio-assistenziale.

### **Art. 9**

#### **A – servizio di preparazione pasti**

**1. Il servizio di preparazione pasti avrà inizio il 01.01.2023** e deve essere svolto in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 in materia di C.A.M.

La Stazione appaltante richiede all'appaltatore in sede di gara la presentazione di una dichiarazione inerente il possesso dell'iscrizione, ex art. 1, c. 52, 52 *bis* e 53, L. 190/2012, come modificato dall'art. 4 bis, d.l. 23/2020, conv. in L. 40/2020, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura competente in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure, in alternativa, di aver presentato alla Prefettura competente richiesta di rinnovo di iscrizione oppure, in alternativa ancora, di aver presentato alla Prefettura competente richiesta di prima iscrizione.

In caso di subappalto, prima dell'avvio dell'espletamento di tale servizio, la Stazione appaltante richiede la presentazione da parte del subappaltatore di una dichiarazione inerente il possesso dell'iscrizione, ex art. 1, c. 52, 52 *bis* e 53, L. 190/2012, come modificato dall'art. 4 bis, d.l. 23/2020, conv. in L. 40/2020, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura competente in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure, in alternativa, di aver presentato alla Prefettura competente richiesta di rinnovo di iscrizione oppure, in alternativa ancora, di aver presentato alla Prefettura competente richiesta di prima iscrizione.

**2.** L'appaltatore dovrà avvalersi, per la produzione dei pasti, del centro di cottura interno della Struttura, con esclusione di pasti confezionati o precotti, e dovrà rispettare, la vigente normativa in materia di igiene degli alimenti e sicurezza sul lavoro. Inoltre, per quanto non diversamente stabilito nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà attenersi alle proposte operative per la ristorazione assistenziale definite dalla

Regione Piemonte. Il personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire il corretto esercizio del servizio ed essere in possesso di idonei requisiti professionali nonché di adeguata esperienza professionale.

Per l'espletamento del servizio di ristorazione, l'appaltatore dovrà assumere a proprio carico gli oneri relativi:

- all'acquisto e gestione delle derrate alimentari;
- all'acquisto di ulteriori materiali e/o attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio di ristorazione rispetto a quelli già in uso e di proprietà del comune;
- alla predisposizione dei menù con piatti non ripetitivi in lasso di tempo inferiore a sette giorni, variato ogni 4 settimane ed ulteriormente variato, ogni tre mesi, con l'alternarsi delle stagioni; devono essere previste almeno due ipotesi di menù, tenendo presenti eventuali prescrizioni mediche e diete speciali, garantendo, altresì, all'ospite che ne fa richiesta la somministrazione a pranzo e a cena di minestrina in brodo (a base di pasta o riso) in aggiunta ai primi piatti del menù giornaliero; i menù, stilati direttamente dall'appaltatore, dovranno, a cura dello stesso, essere sottoposti ad approvazione da parte del competente servizio dell'A.S.L. CN1;
- alla preparazione, cottura, conservazione, distribuzione dei pasti nelle apposite sale pranzo della Struttura;
  - al riassetto e pulizia dei locali, delle attrezzature, degli arredi ed elettrodomestici e di tutte le stoviglie utilizzate per la preparazione ed il consumo dei pasti;
  - alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in uso.

I menù saranno stabiliti in modo da consentire una scelta da parte degli ospiti, sia in regime normale che in regime dietetico. Il menù giornaliero dovrà essere esposto nella sala da pranzo con sufficiente anticipo; gli ospiti hanno facoltà di chiedere delle variazioni rispetto al menù.

Oltre al rispetto dei criteri dietetico nutrizionali, i menù e le tabelle dietetiche dovranno uniformarsi, per quanto possibile alle abitudini alimentari prevalenti nell'utenza.

Dovranno essere previsti in base alle esigenze dell'utenza, in tutti i pasti alimentari, frullati e/o omogeneizzati.

I familiari o conoscenti in visita all'ospite possono in particolari occasioni, pranzare con lo stesso, purché questo sia compatibile con le esigenze organizzative della struttura, previ accordi con l'appaltatore.

L'appaltatore provvederà all'acquisto delle derrate e avrà diritto di scegliere a propria discrezione i fornitori, privilegiando, per quanto possibile, i fornitori locali.

L'Ente appaltante, tuttavia potrà procedere con proprio personale o attraverso ditta specializzata e Azienda A.S.L., al controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e di prima qualità.

Nell'eventualità di divieto impartito dalle autorità preposte all'appaltatore di impiegare merci acquistate e ritenute inidonee, lo stesso dovrà provvedere immediatamente al ritiro delle merci contestate ed alla loro sostituzione.

La buona conservazione delle merci immagazzinate o preparate sarà di esclusiva competenza e responsabilità dell'appaltatore, al quale sarà imputato ogni caso di riscontrata avaria delle derrate stesse.

In occasione delle seguenti festività o ricorrenze dovrà essere predisposto un menù alimentare più ricco e articolato, provvedendosi alla preparazione di piatti tipici: Capodanno, Epifania, Carnevale, San Giuseppe, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, Santo Natale, Santo Stefano e Festa Patronale. Nelle suddette occasioni la composizione del menù del pranzo dovrà essere così formulata: antipasto, primo piatto e secondo piatto particolare, contorni, frutta, dolce o gelato.

Inoltre, un pomeriggio al mese deve essere dedicato al festeggiamento dei compleanni degli ospiti. In tale occasione dovranno essere forniti dolci di pasticceria, pizzette e/o salatini.

L'appaltatore deve garantire la preparazione e distribuzione quotidiana dei pasti di cui al presente capitolato, senza eccezioni, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di fornitori e trasportatori, etc..

L'appaltatore è tenuto a predisporre tutto quanto è finalizzato al rispetto della normativa relativa alla "Hazard Analysis and Critical Control Points" (HACCP).

Il servizio prevede che sia a carico dell'appaltatore il pagamento dell'energia elettrica, dell'acqua calda che verranno fatturate dall'Ente appaltante una volta all'anno (euro previsti 15.000,00)

Per la fornitura di gas metano dei locali cucina e necessaria la voltura dell' attuale fornitura .

### ***B - Modalità di erogazione del servizio preparazione pasti***

3. I pasti dovranno essere confezionati secondo il seguente orario:

8,10	Prima colazione per tutti gli ospiti
10,30	The caldo o freddo
11,45	Pranzo
12,45	Pranzo personale autorizzato e comunale
15,30	Caffè e the- merenda
18,30	Cena
21,00	Camomilla –limone e latte a disposizione per la notte

Eventuali variazioni saranno da concordare con il Direttore responsabile di struttura previa comunicazione al Direttore dell'esecuzione.

4. Quotidianamente, il personale OSS provvederà a raccogliere dagli ospiti la prenotazione dei piatti a scelta per il giorno successivo e compilerà la scheda riassuntiva per il cuoco.

5. Giornate alimentari presunte n. 30.000 annue per gli ospiti della casa di riposo.  
Pranzi per ospiti esterni n. 3.000 annui.

### ***Art. 10***

#### ***A - Servizio di riabilitazione psico-fisica***

1. Le figure professionali deputate alle prestazioni di riabilitazione psico-fisica (D.M. 14.9.1994 n. 741 e s.m.i.) svolgono le attività da prevedersi in base ai bisogni della persona così come previsti dal P.A.I., ai sensi della D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248.

2. Gli interventi riabilitativi dovranno essere di tipo estensivo e/o di mantenimento e sono svolti da operatori dell'area delle professioni della riabilitazione fisica e/o motoria professionale, in relazione alle necessità degli ospiti definite e quantificate nell'ambito del progetto individuale e/o del relativo piano di assistenza individualizzato.

3. Finalità generale dell'attività di riabilitazione deve essere quella di mantenere o recuperare le capacità psico-fisiche e motorie rivolte al benessere degli ospiti, collaborando con le altre figure professionali e avendo cura di integrare le attività di competenza con l'insieme di tutte le attività rivolte agli ospiti.

4. L'appaltatore deve provvedere a svolgere tale servizio con personale avente idonea preparazione e titolo professionale.

5. Tale attività deve prevedere le figure professionali dei fisioterapisti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.A.I..

6. Il personale della riabilitazione deve, sulla base dell'attenta analisi di ogni caso, individuare gli ausili più idonei, verificando che siano svolte correttamente le procedure di assegnazione da parte dell'A.S.L., tenendo aggiornata la registrazione degli stessi presenti in Struttura e curando le procedure per la loro restituzione quando non più in uso.
7. Il personale della riabilitazione deve dare le indicazioni per la corretta mobilitazione degli ospiti sia a letto, per la prevenzione delle lesioni da decubito, che per le alzate, con o senza sollevatore e per la deambulazione assistita.
8. Al personale della riabilitazione sono, inoltre, richiesti compiti di educazione sanitaria oltre al normale esercizio della fisioterapia, di ginnastica attiva e passiva in genere e la ricerca di tutte le soluzioni migliorative della vita delle persone anziane ospitate.
9. Il personale delle attività riabilitative collabora con le altre figure professionali nella stesura e nella realizzazione dei piani assistenziali individualizzati. Pertanto, quanto sopra è da tenersi presente per la programmazione degli orari di servizio.
10. E' compito dei fisioterapisti provvedere alla custodia ed al corretto uso di attrezzature e macchinari presenti in Struttura. Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, il Fisioterapista dovesse ravvisare la necessità dell'acquisto di attrezzature aggiuntive, dovrà effettuare la segnalazione al Direttore di Comunità socio - sanitaria.

### ***B - Modalità di erogazione del servizio di fisioterapia***

11. Il numero delle ore richieste è di circa 780 ( settecentoottanta) annue da svolgersi in orario diurno ( 8.00 -12.00/15.00-17.00) in giorni feriali della settimana; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Ente appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze particolari. In questi casi il Direttore responsabile di struttura richiederà la prestazione in tempo utile.
12. Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.
13. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

## **Art. 11**

### ***A- Servizio di supporto psicologico***

1. L'attività di supporto psicologico come previsto dall'allegato 1 punto 5.4 della D.G.R. 45-4248/2012 è l'attività rivolta sia agli ospiti, ai loro familiari, che a favore del personale in servizio; deve essere svolta da persona qualificata in possesso di laurea in psicologia.
2. E' un percorso mirato a risolvere situazioni di crisi per cercare di sostenere le persone e migliorarne la loro situazione. Il personale collabora con le altre figure professionali nella stesura e nella realizzazione dei piani assistenziali individualizzati.
3. Pertanto, quanto sopra è da tenersi presente per la programmazione degli orari di servizio.

### ***B - Modalità di erogazione del servizio di attività di supporto psicologico***

4. Il numero delle ore richieste è di circa 200 (duecento) annue da svolgersi in orario diurno (7 - 20) in giorni feriali della settimana; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Amministrazione appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze

particolari. In questi casi il Direttore responsabile di struttura richiederà la prestazione in tempo utile.

5. Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.

6. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 12**

##### **A - Servizio di Animazione e terapia occupazionale**

1. L'appaltatore dovrà assicurare l'attività di animazione e terapia occupazionale, secondo i progetti individuali tramite operatori in possesso di specifica professionalità, secondo la D.G.R. 30 luglio 2012 n. 45-4248. I programmi giornalieri saranno collettivi e individuali e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. L'attività di animazione deve prevedere l'apertura della Struttura all'esterno con attività programmate coinvolgenti scuole, centri sociali, artistici, ecc.

##### **B - Modalità di erogazione del servizio di animazione**

2. Il numero delle ore richieste è di circa 520 (cinquecentoventi) annue da svolgersi in orario diurno (7 - 20) in giorni feriali della settimana.

Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di offerta.

3. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 13**

##### **A Servizio di parrucchiere/pettinatrice**

1. Si richiede la presenza a cadenza settimanale di n. 1 parrucchiera, in giornata da stabilirsi, per il taglio e la sistemazione gratuita dei capelli per gli ospiti (uomini e donne) del reparto RSA.

2. Per gli altri ospiti (reparti RA e RAA) il servizio è a pagamento; pertanto l'orario delle prestazioni eventualmente richieste direttamente dall'ospite o dai famigliari sarà da concordare e le prestazioni dovranno essere documentate con ricevuta fiscale.

##### **B - Modalità di erogazione del servizio di parrucchiera**

3. L'importo a canone per l'attività di parrucchiera, come indicato nell'Elenco prezzi allegato al presente capitolato speciale di appalto, al quale si applica il ribasso percentuale presentato in sede di offerta, deriva da una stima del numero delle ore richieste, per la sistemazione dei capelli per gli ospiti del reparto RSA, pari a circa 208 (duecentotto) ore annue da svolgersi in giorni feriali della settimana.

4. L'attività di parrucchiera si configura, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a) d.lgs. 50/2016, come attività specifica a lavoratori autonomi, per la cui esecuzione l'appaltatore sarà tenuto, di volta in volta, a effettuare una semplice comunicazione preventiva dei nominativi addetti al Comune di Moretta.

5. Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio nonché l'allestimento del locale adibito con lavatesta professionale.



## **Art. 14**

### **A - Servizio di pulizie ambientali e sanificazione**

1. Il servizio di pulizia generale riguarda tutti i locali della Struttura e deve essere svolto in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. del 29 gennaio 2021, n. 51, modificato dal Decreto correttivo 24 settembre 2021 in materia di C.A.M. .

2. La stazione appaltante mette a disposizione dell'appaltatore le planimetrie della Struttura.

3. Tale servizio deve essere svolto dall'appaltatore con proprio personale, con propri attrezzi e macchine ed a suo rischio.

4. Tutto il personale impiegato dovrà essere rigorosamente specializzato nel campo delle *pulizie e sanificazione ambientali* e ben addestrato in relazione alle specifiche caratteristiche dell'ambiente oggetto del presente servizio. Dovrà inoltre essere dotato di appositi D.P.I. per il corretto svolgimento delle proprie mansioni e guanti di gomma adatti per le pulizie e di colori diversi per i locali "puliti" (stanze, ambulatori, etc..) e "sporchi" (bagni, depositi materiali sporchi, etc.)

**5. Nella valutazione complessiva del progetto si terrà conto, in particolare, rispetto alla presente attività, delle procedure innovative in materia di pulizia e sanificazione, qualitativamente rilevanti ai fini di un'ottimale gestione della Struttura.**

6. Eventuali danni agli ospiti o comunque a terzi, che dovessero essere cagionati per l'inosservanza di tali procedure di sicurezza, da parte degli operatori dell'appaltatore, non potranno in alcun modo coinvolgere l'Ente appaltante.

7. Per l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione, oggetto del presente capitolato, è consentito l'uso esclusivamente di prodotti detergenti e disinfettanti conformi alle vigenti norme di legge in materia, tutti dotati di scheda tecnica da notificare al personale che ne farà utilizzo ed essere usati con le modalità prescritte dalla ditta produttrice.

8. Su richiesta del Direttore della esecuzione del contratto, si dovrà fornire campionatura di ogni prodotto impiegato nonché le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati.

9. Dovranno essere tassativamente utilizzati prodotti atossici, non corrosivi, non nocivi, incolori ed inodori.

10. Qualora i prodotti impiegati, per la loro tipologia e per il loro risultato, non dovessero essere soddisfacenti, a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione, l'appaltatore provvederà alla loro immediata sostituzione, anche ripetutamente, sino al raggiungimento del risultato ritenuto ottimale.

**11. L'appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti, effettuando una scrupolosa e accurata raccolta differenziata dell'umido, della carta, della plastica, del vetro, degli imballaggi, delle pile, dei farmaci scaduti, ecc. secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione ed in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti nel Comune di Moretta.**

**12. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e comunque non conferibili alla privativa comunale, si intende a carico dell'appaltatore che dovrà annualmente documentarne la corretta esecuzione tramite esibizione dei relativi formulari all'Ente appaltante. E' vietato tassativamente scaricare qualsiasi rifiuto negli scarichi fognari (lavandini ecc.).**

13. Il mancato rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata sarà valutato ai fini di eventuali richiami a carico dell'appaltatore.

**14. Gli operatori dell'attività di pulizia sono tenuti a segnalare con tempestività, al Direttore responsabile di struttura e al Direttore dell'esecuzione,**

**eventuali guasti, anomalie, malfunzionamenti, situazioni di pericolo o disagio, rilevati nello svolgimento del servizio.**

**15. Descrizione degli interventi e loro frequenza:**

**Servizi giornalieri** intesi per n. 7 giorni settimanali, domeniche e festivi compresi, da effettuarsi di norma una volta al giorno, salvo quanto diversamente specificato.

- scopatura a umido e lavaggio con soluzione detergente-disinfettante di tutti i pavimenti delle camere degli ospiti dei corridoi, atri, soggiorni, refettori, ambulatori ed aree comuni, l'atrio principale, il Centro diurno, la palestra, la lavanderia e la stireria;
- accurata pulizia e lavaggio con disinfezione di tutti i servizi igienici e di tutto l'arredo bagni (pavimenti, piastrelle di rivestimento, wc, scopini, bidet, lavandini, docce, rubinetteria, specchi, etc.) con rimozione dei depositi calcarei mediante idoneo trattamento;
- spolveratura ad umido mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante di arredi, armadi e comodini ospiti, sedie, poltrone, poltroncine, tavoli, davanzali, corrimani ecc. relativi a corridoi, atri, refettori, ambulatori, centro diurno e aree comuni
- accurata spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente, delle porte in genere per rimuovere eventuali tracce d'impronte o macchie;
- scopatura e lavaggio ascensori con rimozione di eventuali impronte da porte e pareti;
- scopatura del piazzale antistante l'ingresso principale da effettuarsi prima delle ore 8,00 di ogni mattina.
- raccolta di tutti i rifiuti in genere (plastica, vetro, carte, etc..) in sacchi di nylon e trasporto degli stessi negli appositi contenitori siti nel luogo indicato dall'Ente appaltante;
- rifornire con carta igienica tutti i servizi della Struttura.

**Servizi bisettimanali:**

- scopatura e lavaggio delle due scale interne alla struttura, dei relativi corrimano e deragnatura delle medesime;
- scopatura a umido e lavaggio con soluzione detergente-disinfettante dell'ufficio.

**Servizi settimanali:**

- deragnatura delle pareti e dei soffitti di tutti i locali;
- pulizia della Cappella e della sagrestia e relativo servizio igienico;
- cambio biancheria da bagno in tutti i servizi della struttura.

**Servizi quindicinali:**

- scopatura della scala di sicurezza, dei balconi, dei marciapiedi esterni e della camera mortuaria (la stessa dovrà essere pulita comunque ogni volta che dovrà essere utilizzata)

**Servizi mensili:**

- lavaggio vetri interni ed esterni e relativi infissi di tutti i locali, corridoi atri, soggiorni ecc. camere degli Ospiti, Ufficio e parti comuni dei minialloggi;

### **Servizi semestrali (risanamenti):**

- pulizia di tutti i corpi illuminanti (punti luce e plafoniere);
- spolveratura dei termosifoni.
- lavaggio a fondo di tutte le porte;
- lavaggio a fondo di tutti i pavimenti.

### **Minialloggi**

- due volte alla settimana (martedì e venerdì ) spazzatura e lavaggio: atrio, corridoio primo piano e piano terreno, scala interna, salone al primo piano e bagni comuni al piano terreno.

### **Globalità del servizio**

Il Servizio di pulizia e sanificazione deve assicurare risultati complessivamente ineccepibili, non potendosi ammettere esclusioni di sorta, anche nell'eventualità che taluni aspetti non siano esplicitamente indicati nelle descrizioni precedenti, essendo le stesse elencazioni a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Sono a carico dell'appaltatore la derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e nelle aree esterne.

Al di fuori delle tempistiche e delle indicazioni di cui sopra, l'appaltatore deve provvedere a tutti quegli interventi necessari a far fronte a qualsiasi emergenza.

### ***B - Modalità di erogazione del servizio di pulizia ambientale e sanificazione giornaliera e periodica***

**16.** Il numero delle ore richieste è di circa 5.200 (cinquemiladuecento) annue da svolgersi tutti i giorni dell'anno; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Amministrazione appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze particolari. In questi casi il Direttore dell'esecuzione richiederà la prestazione in tempo utile.

**17.** Sono a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature che qui di seguito si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- carrelli multiuso per lavaggio e disinfezione, funzionali e idonei per i vari ambienti, al fine di garantire l'ottimizzazione del servizio;
- scope e radazze di vario tipo, panni per ogni uso, spazzoloni per polvere, scovoli per W.C., spugne per tavoli/comodini/sedie, cartelli di avviso (per es. —pavimento bagnato,—attenzione pericolo scivolamento ecc.), secchi o contenitori per disinfezione superfici e suppellettili, secchi grandi per raccolta acque reflue, materiale di ricambio, attrezzature idonee per lavaggio vetri (in particolare per i piani alti), carrelli vari, sacchi nettezza, ecc;
- detersivi (pavimenti ), disinfettanti, deodoranti, sterilizzanti, disincrostanti e sacchi rifiuti, carta a secco, guanti, ecc
- carta igienica per casa di riposo

**18.** Nel caso qualcosa non fosse contemplato ma si rendesse necessario, l'appaltatore non potrà far valere, per nessun motivo, il fatto che il materiale richiesto non sia compreso nell'elenco di cui al precedente comma.

**19.** Le attrezzature devono essere sempre aggiornate con il progresso tecnologico e avere una manutenzione periodica certificata. In particolare quest'ultime devono essere non rumorose, tecnicamente efficienti e rispondenti agli standard tecnici e di sicurezza indicati dalle leggi vigenti in materia.

**20.** Tutto quanto previsto per lo svolgimento del presente servizio deve essere dettagliatamente riportato nel progetto generale di gestione che deve essere redatto in sede di presentazione dell'offerta.

### **Art. 15**

#### **A - Servizio di lavanderia e guardaroba**

**1.** Il servizio di lavanderia ricomprende il servizio di lavanderia, come appresso specificato al punto a), e il servizio di guardaroba, come appresso specificato al punto b). Esso è talvolta unitariamente denominato servizio di "lavanderia" sia nel presente capitolato, sia negli altri atti della procedura di gara in oggetto.

##### **a) LAVANDERIA**

**2.** Il servizio comprende la fornitura e il lavaggio della biancheria piana, come appresso indicata, della Casa di Riposo "Villa Loreto". Il servizio inizierà con una prima consegna di biancheria che includerà:

lenzuola una piazza;

federe;

asciugamani spugna viso;

asciugamani spugna bidet;

telo bagno spugna;

traverse

tovaglie

materassi ignifughi

guanciali

Successivamente occorrerà provvedere al ritiro della biancheria sporca tre volte la settimana e contestualmente occorrerà consegnare il quantitativo di biancheria pulita necessaria. La biancheria riconsegnata dovrà essere in ottime condizioni non presentare quindi macchie, strappi ed in tal caso dovrà essere immediatamente sostituita con biancheria nuova.

##### **3. Caratteristiche minime della biancheria piana e confezionata**

La dotazione iniziale della biancheria piana e confezionata per l'intera struttura è a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a sostituire la biancheria piana e confezionata usurata nel corso del tempo.

La biancheria utilizzata nei letti e per i teli bagno dovrà assicurare il miglior comfort all'Ospite. Le dimensioni di federe, lenzuola, traverse, coperte, asciugamani, teli da bagno, tovaglie dovranno essere adeguate all'uso cui sono adibite.

##### **4 . Prescrizioni minime**

L'appaltatore dovrà assicurare la sostituzione di adeguata scorta presso la Struttura, nonché il suo continuo e diretto rifornimento nei locali adibiti a magazzino biancheria, in modo che la Struttura risulti in qualsiasi occasione fornita della dotazione idonea al perfetto espletamento del servizio cui è preposta.

L'appaltatore dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso della stessa, affinché tutto il personale operante nella Struttura rispetti la destinazione d'uso della biancheria e a tal fine venga adottato il trattamento, il lavaggio, la stiratura e la piegatura più idonei ad ottenere il migliore risultato.

Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la

riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e impacchettati. Gli stessi dovranno altresì essere perfettamente rammendati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia.

I trattamenti preordinati a tali fini dovranno prevedere l'utilizzo di detersivi atti ad impedire lo svilupparsi di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e dovranno essere sottoposti a candeggiamento se la natura dei tessuti lo richiede.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o altre sostanze idonee ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli ospiti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro.

A tal fine, all'inizio del rapporto, l'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Moretta i prodotti usati, fornendo le relative schede tecniche (a tale proposito si esplicita la preferenza per prodotti con certificazione ECOLABEL).

## **b) GUARDAROBA**

### **5. Il servizio in oggetto riguarda gli indumenti e capi di vestiario personali.**

Attualmente il servizio è gestito da personale dell'Ente appaltante; si richiede quindi la sola sostituzione in un giorno della settimana (prefissato) e nei periodi di assenza del personale dell'Ente appaltante. Il numero di ore richieste è di circa 500 (cinquecento) annue.

Il servizio dovrà garantire il lavaggio, il rammendo e la sistemazione degli indumenti e dei capi di vestiario personali degli ospiti nella Struttura, utilizzando le attrezzature attualmente presenti che l'Ente appaltante mette a disposizione in comodato d'uso gratuito. La manutenzione ordinaria e straordinaria e la eventuale sostituzione o integrazione delle attrezzature sarà a carico dell'appaltatore.

Il lavaggio degli indumenti e dei capi facenti parte del guardaroba personale degli ospiti dovrà essere effettuato mediante procedure tecnologiche ritenute più idonee nel rispetto e in osservanza delle componenti merceologiche dei capi stessi.

Gli indumenti e dei capi che subissero dei danni per effetto di un cattivo trattamento e/o di un errato lavaggio dovranno essere sostituiti dall'appaltatore, con altrettanti nuovi di medesime caratteristiche.

La stessa cosa dovrà avvenire in caso di smarrimento degli indumenti e dei capi dell'ospite.

La manutenzione degli indumenti e dei capi dovrà prevedere tutte le operazioni necessarie per assicurare una buona conservazione dei singoli indumenti e capi; il materiale sarà a carico dell'appaltatore.

## ***B - Modalità di erogazione del servizio lavanderia e guardaroba***

**6.** I servizi di lavanderia e di guardaroba come descritti nei precedenti commi del presente articolo, verrà svolto:

- per il servizio lavanderia, a canone mensile sulla base dell'Elenco prezzi allegato al presente capitolato speciale di appalto, applicando il ribasso percentuale presentato in sede di offerta;

- per il servizio guardaroba, il numero delle ore richieste è di circa 500 (cinquecento) annue da svolgersi in orario diurno (7 - 20).

**7.** Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta con l'impiego di prodotti specifici a carico dell'appaltatore.

## **Art. 16**

### **A - Servizio di Coordinatore gestionale**

1. Tutti i servizi di cui sopra dovranno essere organizzati da un Coordinatore gestionale
2. Tale figura dovrà aver maturato una congrua esperienza (anche come O.S.S.) nei servizi tutelari settore degli anziani (almeno 5 anni alla data del termine ultimo di presentazione dell'offerta prevista nel bando di gara).
3. Spetta a tale figura professionale garantire la gestione ottimale dei servizi affidati, nel rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta, la definizione, in modo chiaro e documentato, dei ruoli e dei livelli di responsabilità del personale operante nella Struttura.. E' responsabile:
  - della gestione delle attività affidate, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti e della qualità dei servizi forniti agli ospiti;
  - della gestione del personale assegnato ai servizi affidati, della copertura dei posti necessari, in base agli standard assistenziali previsti, della predisposizione dei turni di lavoro, delle sostituzioni, dell'organizzazione delle attività appaltate, ecc.;
  - del corretto adempimento e del rispetto delle procedure previste dal Sistema Qualità;
  - del corretto adempimento e del rispetto delle procedure HACCP nella distribuzione e somministrazione degli alimenti presso il nucleo al primo piano;
  - dell'attivazione del servizio di emergenza e in caso di guasti di qualsiasi natura con chiamata alle Ditte specifiche e comunicazione al Direttore responsabile di struttura
  - del coordinamento dell'attività di elaborazione, di gestione e di monitoraggio dei Piani Assistenziali Individuali.

### **B - Modalità di erogazione del servizio di Coordinatore gestionale**

4. Il numero delle ore richieste è compreso tra le ore di cui all'art.8 parte B da svolgersi in orario diurno (8 - 18) in giorni feriali della settimana.
5. Il servizio verrà svolto secondo quanto previsto progettualmente dall'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta.
6. E' a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

## **Art. 17**

### **Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono previsti a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:
  - il servizio di direzione sanitaria
  - il servizio infermieristico
  - il servizio assistenza tutelare
  - il servizio preparazione pasti (prestazione secondaria)
  - il servizio di riabilitazione psico-fisica
  - il servizio di supporto psicologico
  - il servizio di animazione e terapia occupazionale
  - il servizio parrucchiere / pettinatrice

- il servizio di pulizia ambientale e sanificazione (prestazione secondaria)
- il servizio di lavanderia e guardaroba
- Coordinatore gestionale  
nonchè
- la fornitura di tutti i prodotti, i materiali di consumo e le attrezzature per lo svolgimento di tutti i servizi
- lo smaltimento dei rifiuti sanitari
- la derattizzazione, disinfezione dell'intera Struttura
- il costo complessivo di tutto il personale comprensivo degli oneri indiretti e di tutte le tutele previste dagli Enti assicurativi ed assistenziali
- esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e succ. in relazione anche alla formazione Rischio Incendio a Livello Elevato per tutto il personale operante a qualsiasi titolo in Casa di Riposo
- esecuzione degli adempimenti previsti dal D.lgs 193/07 e s.m.i.
- gli indumenti di lavoro nonché i necessari dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

#### **Art. 18**

##### **Oneri a carico del Comune di Moretta**

1. Sono previsti a carico del Comune di Moretta i seguenti oneri:

- direzione della Struttura
- il servizio di portineria /amministrativo
- la messa a disposizione dei locali della Struttura
- l'assicurazione sull'immobile
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile
- le imposte relative all'immobile a qualsiasi titolo.
- La fornitura di energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche ed acqua (salvo che per i locali cucina)

#### **Art. 19**

##### **Valutazione dei rischi da interferenze**

1. A seguito dell'aggiudicazione, sarà eseguito con l'appaltatore un sopralluogo congiunto nell'area interessata dalle attività oggetto del servizio per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

2. Gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali risultano essere, per ora, pari a € 2.320,00 annui x 2 anni = € 4.640,00 oltre iva per lo svolgimento del servizio (DUVRI). In caso di esercizio della proroga opzionale: € 1.160,00 oltre iva

#### **Art. 20**

##### **Trattamento giuridico economico del personale – obblighi assicurativi, previdenziali e di sicurezza**

1. L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto dell'appalto con proprio personale, regolarmente assunto e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo e per il quale l'appaltatore solleva l'Ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere per tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

**2.** Ai sensi dell'art.30, comma 4, d.lgs. 50/2016, al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

**3.** Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.<sup>1</sup>

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato B del Disciplinare di gara (Elenco e dati personale impiegato [con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.]).

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

**4.** L'appaltatore dovrà presentare, contestualmente alla firma del contratto, prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di appalto, l'elenco di tutto il personale che verrà assegnato ai diversi servizi.

<sup>1</sup> Si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 29.11.2021 n. 7922, che asserisce:

*“La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha costantemente chiarito che alla clausola sociale non può essere attribuito “un effetto automaticamente e rigidamente escludente” e non può pertanto essere intesa “nel senso di comportare un obbligo assoluto per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente deve essere temperato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto” (tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 28.12.2020, n. 8442; Cons. Stato, sez. V, 2.11.2020, n. 6761; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20.10.2020, n. 6336, 29.7.2020, n. 4832 e 24.7.2019, n. 5243; Sez. III, 28.7.2020, n. 4799 e 5.8.2020, n. 4945; Sez. IV, 22.6.2020, n. 3970; Sez. V, 4.5.2020, n. 2796).”*

Si richiama altresì la sentenza del T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 02/02/2021, n. 307 che asserisce: *“Costituisce ius receptum che la c.d. clausola sociale, ammessa dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Di conseguenza l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.”*



- 5.** L'Ente appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la sostituzione del personale ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo o che comunque non sia di gradimento.
- 6.** L'appaltatore è tenuto ad informare il proprio personale o i soci collaboratori che il Comune di Moretta è totalmente estraneo al rapporto di lavoro intercorrente con l'appaltatore medesimo e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente appaltante.
- 7.** In proposito l'appaltatore si impegna a tenere sollevato l'Ente appaltante da qualsiasi richiesta derivante da cause di lavoro promosse dai lavoratori, anche in relazione al disposto dell'art. 1676 del codice civile (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente).
- 8.** A tutela dell'Ente appaltante, in base anche a quanto previsto dall'art.12 bis, d.l. 76/2020 conv. in legge 120/2020, l'appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto di appalto, dovranno fornire all'Ente appaltante periodicamente (ogni trimestre), a comprova della regolarità retributiva dei rispettivi propri lavoratori via via impiegati nel corso dell'appalto nella corrispondente fase di esecuzione dei servizi, specifica autodichiarazione sottoscritta con firma digitale dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del DPR 445/00 e veicolata a mezzo PEC. L'autodichiarazione dell'appaltatore e di ciascun subappaltatore, andrà - se richiesto a insindacabile giudizio dell'Ente appaltante - di volta in volta asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale o altro professionista abilitato ai sensi di legge.
- 9.** Deve inoltre informare il proprio personale circa gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel presente capitolato e nel contratto, richiamandolo alla rigorosa osservanza del segreto professionale circa i dati e le informazioni relative agli ospiti.
- 10.** Il personale in servizio dovrà indossare una divisa decorosa e ai sensi del combinato disposto della l. n. 248/06, del d. lgs. n. 81/08 e della l. n. 136/10, deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro, a norma di legge (cfr. art.26, comma 8, d.lgs. 81/2008: *"Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro."*).
- 11.** Nell'espletamento del proprio lavoro, tutto il personale dovrà essere in grado di comprendere le esigenze e le aspettative dell'ospite e dell'ente, in tal senso è essenziale che, al momento dell'assunzione nella struttura, il personale abbia una conoscenza della lingua italiana, compresa e parlata, adeguata alle difficoltà di comunicazione e comprensione dell'utenza. Dovrà inoltre mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti di chiunque ed un rapporto collaborativo e costruttivo con il personale dell'Ente e con i familiari degli ospiti, rispettando sempre il segreto professionale e tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene sul lavoro ed igiene alimentare.
- 12.** E' fatto obbligo al suddetto personale di osservare ogni cautela nella utilizzazione degli spazi, degli arredi e dei servizi, comunicando tempestivamente al Direttore responsabile di struttura ogni evento accidentale inerente le attività occupazionali o particolari situazioni che abbiano determinato danni.
- 13.** Al personale dovrà, inoltre, essere fatto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura da parte degli ospiti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

**14.** Il personale dell'Appaltatore è tenuto a partecipare alle eventuali riunioni organizzative o di indirizzo promosse dall'Ente appaltante.

**15.** Al personale, come previsto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro), dovrà essere garantita, in orario di lavoro, la formazione prevista dal CCNL sia per quanto riguarda la formazione professionale specifica, sia per quella relativa alla sicurezza/prevenzione come previsto dal Dlgs.81/2008 (formazione generale e formazione specifica come richiesto dalla conferenza Stato – Regioni del 05/2016, sia quella prevista dal D.lgs. 193/07 e s.m.i. e secondo il proprio manuale di autocontrollo HACCP .

**16.** In particolare l'appaltatore, tenuto conto che, presso la sede ove i lavoratori svolgeranno il proprio lavoro, sono presenti ospiti non autosufficienti per cui, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, **la Struttura risulta essere classificata a rischio di incendio alto, secondo il D.M. 10.03.1998,** dovrà far pervenire al Direttore dell'esecuzione, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- copia del documento di valutazione dei rischi;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- numero e nominativo dei lavoratori che svolgeranno il proprio lavoro presso la casa di riposo "Villa Loreto" di Moretta, in possesso dell'attestato di frequenza del corso antincendio (D.M. 10/03/98 All. IX 9.2 punto 1 e s.m.i.);
- numero e nominativo dei lavoratori che svolgeranno il proprio lavoro presso la suddetta casa di riposo in possesso dell'attestato di frequenza dello specifico corso di primo soccorso, ai sensi del D.M.388/2003;
- dichiarazione attestante che, durante ogni turno di lavoro diurno e notturno, saranno sempre presenti in numero adeguato, lavoratori in possesso dell'attestato di frequenza sia dello specifico corso antincendio sia dello specifico corso di primo soccorso.
- **Impegno a formare entro 60 giorni dall'inizio del servizio o dall'assunzione per nuovo personale, i lavoratori non ancora in possesso degli specifici corsi di cui sopra in materia di sicurezza**
- Tutta la formazione dovrà essere documentata con copia degli attestati di partecipazione e/o di superamento dei corsi per i casi previsti dalla legge.

**17.** I costi di formazione e supervisione sono totalmente a carico dell'appaltatore.

**18.** La partecipazione a tali attività, da parte degli operatori dell'appaltatore, non potrà essere computato nell'ambito del monte ore complessivo richiesto per lo svolgimento degli interventi afferenti al presente appalto.

**19.** Così come previsto dalla DGR 25-12129 del 14.09.2009, all. B, punto 4/A, l'appaltatore, dovrà possedere un sistema di qualificazione del personale pianificato sui bisogni formativi del personale stesso in funzione degli obiettivi del servizio affidato.

**20.** A tale scopo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'appaltatore dovrà presentare un programma annuale di formazione/aggiornamento e supervisione secondo le modalità indicate nel suddetto allegato B, punto 4/D della citata DGR.

**21.** Al fine di garantire un funzionamento ottimale l'appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione:

-entro il 20 di ogni mese i turni di lavoro del personale inserito nella Struttura a qualsiasi titolo,

-entro il 10 di ogni mese, le ore effettivamente svolte nel mese precedente da tutto il personale inserito nella struttura, corredato da una relazione.

Dovranno altresì essere comunicate eventuali successive modifiche/integrazioni necessarie.

**22.** I primi tre turni di lavoro di tutti i nuovi operatori inseriti in sostituzione/aggiunta sono considerati periodo di affiancamento minimo e come tali non addebitati all'Ente appaltante.

**23.** Il personale in servizio dovrà comprovare la presenza mediante timbratura di cartolina, fornita dall'appaltatore che si impegna mensilmente ad inviare un prospetto con l'indicazione delle ore di servizio complessive erogate per il servizio unitamente all'indicazione nominativa del personale.

**24.** Le assenze per qualsiasi motivo dovranno essere sostituite al fine di mantenere lo standard di assistenza e le attività previste dal progetto, in conformità a quanto dichiarato dall'appaltatore nel progetto stesso presentato in sede di offerta.

**25.** L'appaltatore si impegna a richiamare, e, se del caso, sostituire, il personale che non osserva le disposizioni del presente capitolato speciale di appalto.

### **Art. 21**

#### **Cauzione/Garanzia fideiussoria provvisoria e cauzione/garanzia fideiussoria definitiva**

##### **a) Garanzia provvisoria**

**1.** L'offerta presentata dal concorrente per l'affidamento dei lavori deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (DUE PERCENTO) del prezzo base indicato nel bando/disciplinare (comprensivo degli oneri di sicurezza), da prestarsi secondo le forme e le modalità indicate all'art.93, commi 2 e 3, d.lgs. 50/16.

**2.** Si richiama quanto stabilito dall'art.93, d.lgs. 50/16, in particolare il comma 3 che asserisce:

*“La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.”*

**3.** La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art.93, comma 6, del d. lgs. n. 50/16).

**4.** In caso di cauzione provvisoria prodotta in forma di garanzia fideiussoria bancaria o di intermediario finanziario o di polizza fideiussoria, questa dovrà essere conforme allo schema tipo 1.1. del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19.01.2018 n. 31, nel caso venga costituita da unico garante, o allo schema tipo 1.1.1. del medesimo Decreto, nel caso venga costituita da più garanti, per il suddetto importo complessivo.

**5.** Ai soggetti risultati non aggiudicatari, la garanzia provvisoria è restituita entro

30 giorni dall'aggiudicazione definitiva (art. 93, comma 9, d. lgs. n. 50/16).

**6.** In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia provvisoria deve essere prestata con riguardo a tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

**7.** La garanzia provvisoria può anche essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante cauzione in numerario a mezzo di bonifico bancario, di assegno circolare non trasferibile, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Civica della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco- Agenzia di Moretta – Piazza Regina Elena, n.1– Moretta (CN) o presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante (art.93, comma 2, del d. lgs. n. 50/16).

**8.** La garanzia fideiussoria provvisoria o la cauzione provvisoria in numerario è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103, d. lgs. n. 50/16 qualora l'offerente risultasse affidatario (art.93, comma 8, del d. lgs. n. 50/16).

#### b) Garanzia definitiva

**9.** Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, d.lgs. 50/16 pari alla percentuale indicata all'art.103, comma 1, citato d.lgs. in rapporto all'importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza interferenziale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

**10.** La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

**11.** La garanzia prestata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/16, sarà progressivamente e proporzionalmente svincolata nel corso dei lavori secondo le modalità indicate al comma 3, medesimo articolo, fermo rimanendo l'ultimo 20% del valore complessivo iniziale della cauzione definitiva.

**12.** La garanzia definitiva ex art. 103, comma 1, d.lgs. 50/16, dovrà risultare conforme allo Schema Tipo 1.2. del D.M. 19/1/2018 n. 31. L'appaltatore dovrà presentare oltre alla Scheda Tecnica 1.2 anche il testo integrale dello Schema Tipo 1.2, per la verifica da parte della Stazione appaltante.

**13.** La garanzia fideiussoria sarà svincolata alla data di emissione del certificato di verifica di conformità ex art. 102 d.lgs. 50/16.

**14.** La mancata costituzione della prescritta garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**15.** La garanzia definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell'appaltatore.

**16.** La garanzia predetta deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

**17.** L'eventuale mancato pagamento dei premi non può in nessun caso essere opposto al Beneficiario (Stazione appaltante).

**18.** In caso di escussione totale o parziale della garanzia definitiva, l'appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

**19.** In caso di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, questa dovrà essere prestata in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa (cfr. art.93, comma 3, d.lgs. 50/16).

**20.** In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ex art.48 del d. lgs. n. 50/16.

**21.** Le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del d. lgs. n. 50/16 prevedono la rivalsa nei confronti dell'appaltatore e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione appaltante.

**22.** La presentazione della garanzia definitiva non limita l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche se superiore all'importo della garanzia stessa.

**c) Riduzione della garanzia provvisoria**

**23.** Si richiama l'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/16, che dispone:

*"7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche*

*cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità, rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.”*

**24.** Per fruire delle riduzioni di cui alla presente lett. c), l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.47, d.P.R. n. 445/00. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riferite riduzioni della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese raggruppate o consorziate siano in possesso dei requisiti prescritti per le riduzioni invocate, attestati da ciascuna impresa con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni.

**d) Riduzione della garanzia definitiva**

**25.** Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/16 alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, d.lgs. n. 50/16 per la garanzia provvisoria.

**26.** La firma del fideiussore che rilascia la garanzia definitiva dovrà essere legalizzata da un notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

## **Art. 22**

### **Responsabilità e polizze assicurative**

**1.** Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, saranno a carico dell'appaltatore che ne sarà il solo responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

**2.** All'appaltatore farà interamente carico ogni responsabilità inerente la gestione del servizio, ivi compresa quella del buon funzionamento delle attrezzature e dei macchinari elencati in allegato al presente capitolato speciale di appalto e del corretto utilizzo degli impianti ubicati nella Struttura. Parimenti all'appaltatore farà interamente capo la responsabilità degli infortuni del personale addetto al servizio che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

**3.** L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento,

senza diritto di rivalsa verso l'Ente appaltante o di compensi da parte dell'Ente appaltante, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

**4.** I danni arrecati dall'appaltatore agli impianti ed alle attrezzature e ai macchinari verranno contestati per iscritto.

**5.** Tutte le responsabilità suindicate ed ogni altra comunque derivante nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, inerente la gestione del servizio, dovranno essere coperte da polizza assicurativa.

**6.** La gestione del servizio, pertanto, si intenderà esercitata a completo rischio e pericolo dell'appaltatore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

**7.** Grava sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di sottoscrivere, presso una compagnia assicuratrice di primaria importanza, oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite da disposizioni di legge in favore del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio (R.C.O.), una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) anche in forma di APPENDICE SPECIFICA a quella vigente posseduta, nel rispetto delle prescrizioni e massimali sotto indicati.

**8.** Il massimale unico della polizza R.C.T. non potrà essere inferiore a euro 10.000.000,00. In deroga all'art.1900 c.c. la polizza R.C.T. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'appaltatore.

**9.** La polizza R.C.T. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna del servizio fino alla ultimazione dello stesso; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

**10. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa per mesi due a partire dalla data del pagamento dovuto. A tale fine la polizza deve recare l'impegno espresso della compagnia assicuratrice ad avvertire l'Ente appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, il quale può sostituirsi all'appaltatore nel pagamento del premio.**

**11.** Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente né parzialmente l'appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dall'esecuzione del servizio, né potrà essere considerata come limitativa dell'obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.

**12. I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell'appaltatore.**

**13.** In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia predetta è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'art.48 del d.lgs. 50/16.

**14.** Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, prima della consegna del servizio, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso prestatori di lavoro, parasubordinati e interinali nonché le nuove figure professionali previste dalla vigente normativa giuslavoristica eventualmente utilizzati dall'appaltatore (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. n. 1124/65, (b) del d.lgs. n. 38/00 e (c) del Cod.Civ. per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), anche in forma di APPENDICE SPECIFICA a quella vigente posseduta, nel rispetto delle prescrizioni e massimali sotto indicati.

**15.** La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore e, comunque, detti massimali non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 1.500.000,00 per sinistro, con il "sotto limite" di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato/interinale/nuova figura professionale.

**16.** La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'appaltatore.

**17.** La polizza R.C.O., deve recare apposita appendice contenente le seguenti clausole:

a) non deve consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso della Stazione appaltante;

b) l'assicuratore deve comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, la quale si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze.

Resta inteso che le succitate clausole *sub* lett. a) e b) non alterano il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

**18.** Nel caso in cui l'esecutore del servizio sia soggetto diverso dall'appaltatore (es: Consorzio-contraente del contratto di appalto e impresa consorziata esecutrice del servizio oggetto di appalto), ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutrice del servizio sia contraente, purché risulti da apposita dichiarazione (da allegare al contratto di appalto a farne parte integrante) l'impegno dell'appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento del contraente per annullamento della polizza, per mancato pagamento del premio e per mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna del servizio fino alla ultimazione dello stesso; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

### **Art. 23**

#### ***Direzione e controllo sull'esecuzione dei servizi***

**1.** I controlli in ordine a tutte le obbligazioni poste a carico dell'appaltatore avverranno a cura del responsabile del procedimento, che si avvale ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 del direttore dell'esecuzione, anche alla luce di quanto stabilito all'art. 8.1, lett. e) e g) della "Linea guida" ANAC n. 3 (deliberazione in data 26.10.2016, n. 1096).

**2.** Tali soggetti sono autorizzati ad impartire all'appaltatore disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs. n.50/2016 e dai successivi provvedimenti attuativi, nonché dal presente capitolato. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tali disposizioni e solo ad esse.

**3.** L'appaltatore attiverà un sistema di controllo della qualità dei servizi erogati e la predisposizione di tutti i protocolli previsti per legge.

**4.** L'Ente appaltante si riserverà la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, accertamenti e controlli sull'espletamento del servizio, con l'accesso ai luoghi nei quali l'appaltatore svolge l'attività, tramite i soggetti succitati, al fine di verificare:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;



- la rispondenza dell'organizzazione del personale e del coordinamento a quanto richiesto dal presente capitolato oltreché a quanto disposto dal Piano Progettuale presentato dall'appaltatore in sede di offerta;
  - il rispetto di tutti i requisiti gestionali previsti dalla specifica normativa regionale;
  - la qualità dell'erogazione di tutte le prestazioni affidate;
  - la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari previsti per il personale e per le attività.
- 5.** I predetti interventi di verifica e controllo saranno effettuati ogni qualvolta l'Ente appaltante lo riterrà opportuno e saranno svolti dai soggetti su indicati a cui dovrà essere messa a disposizione ogni documentazione richiesta.
- 6.** Annualmente, entro la fine di ogni anno solare, l'appaltatore sarà tenuto a riferire per scritto sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
- 7.** Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipulazione del contratto. In caso di perdita dei predetti requisiti, l'Ente appaltante si riserva di risolvere di diritto il contratto ex art. 1456 c.c., fermo il risarcimento del danno.
- 8.** Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve.
- 9.** Con riguardo all'attività di controllo, il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
- 10.** Con riguardo alle funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
- 11.** Con riguardo al controllo amministrativo-contabile, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'appaltatore di cui al presente capitolato, al fine di procedere con i pagamenti all'appaltatore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel capitolato e nel contratto. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
- 12.** Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente capitolato in ordine alle funzioni e ai compiti del direttore dell'esecuzione, si applicano gli articoli da 16 a 26 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

**Art. 24**  
**Anticipazione e Pagamento fatture.**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale, comprensivo degli oneri di sicurezza ex art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, da corrispondere all'appaltatore, qualora venga formalmente richiesta, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei servizi attestato dal RUP, fermo quanto *infra* indicato.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria con firma legalizzata da un notaio - di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale semplice applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la durata del contratto - conforme allo schema tipo 1.3 (o 1.3.1) del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19.1.2018. La predetta garanzia fideiussoria è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.Lgs.

L'importo della garanzia relativa all'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'appalto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con conseguente obbligo di restituzione della stessa, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali di mora con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. Verrà fatturato il numero di ore effettivamente erogate applicando il ribasso percentuale presentato in sede di offerta, nonché, limitatamente al servizio di lavanderia e guardaroba e all'attività di parrucchiera, il canone mensile applicando, anche in questo caso, il ribasso percentuale presentato in sede di offerta.

3. Con il corrispettivo fissato, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore si intenderà compensato di ogni suo avere o pretendere dal Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal pagamento degli importi di contratto.

4. L'appaltatore dovrà allegare alla fattura elettronica un prospetto riepilogativo distinto per servizi. L'Ente appaltante è soggetto alla fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2014. Il codice Ente da inserire nelle fatture è: UFJOW6.

Inoltre, si comunica che ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della Legge 96/2017 e Legge 172/2017 l'Ente appaltante è soggetto al regime IVA dello *split payment* (scissione dei pagamenti) previsto dall'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara). La fattura dovrà essere intestata al Comune di Moretta, e dovrà altresì riportare il numero di conto corrente dedicato, postale o bancario, presso cui accreditare i pagamenti (legge 136/2010).

5. Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento o parte di esso all'appaltatore, previa formale contestazione via PEC delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti via PEC.

6. Il pagamento del corrispettivo è subordinato:

(i) al ricevimento della fattura ELETTRONICA dell'appaltatore, su cui andrà sempre indicato il CIG

(ii) all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare in corso di validità (procedura Durc On Line, vedasi art.4 Legge 78/2014 e D.M. 30.01.2015)

(iii) al rispetto di quanto prescritto dall'art.17 bis D.Lgs. 241/1997 per quanto riguarda gli obblighi posti a carico della impresa appaltatrice (o subappaltatrice), fermo quanto previsto per le imprese in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis, D.Lgs. 241/199, le quali possono richiedere al committente la disapplicazione di questa disciplina, allegando la specifica certificazione DURF)

(iv) al visto favorevole del direttore dell'esecuzione attestante la regolarità delle prestazioni effettuate, confermato dal responsabile del procedimento

(v) insussistenza inadempimenti agli obblighi di versamento accertati ex art.48 bis D.P.R. 602/1973 e D.M. 40/2008

7. Poiché il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, come previsto dall'art.31, co. 5, del codice dei contratti pubblici, su ogni pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di verifica di conformità.

8. Ai fini dell'applicazione delle aliquote IVA nelle misure legalmente definite, l'impresa appaltatrice o le imprese appaltatrici in caso di raggruppamento temporaneo, dovrà/dovranno presentare, secondo le indicazioni dell'Ente appaltante, le debite fatturazioni con l'indicazione delle prestazioni effettuate.

9. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti avverranno esclusivamente in favore delle singole imprese che hanno rilasciato le fatture all'Ente appaltante. Le fatture dovranno essere, per assunzione di responsabilità, vistate ed esibite esclusivamente dalla persona abilitata a tale compito dall'impresa capogruppo con procura notarile.

10. E' espressamente vietato ogni pagamento spettante alle imprese raggruppate a favore dell'impresa capogruppo.

11. Dal pagamento sono detratti eventuali importi dovuti a titolo penali, a risarcimento danni e a spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio dall'Ente appaltante, mediante note di addebito.

12. I mandati di pagamento saranno disposti a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario, necessitando l'Ente appaltante di verificare il numero delle ore effettivamente erogate dall'appaltatore.

## **Art. 25 Subappalto**

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di appalto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. È ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'art. 105, c. 1, D.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49, d.l. 77/2021, conv. in L. 108/2021 e della *lex specialis* di gara.

2. In base ai commi 1 e 2 del citato art. 105, del D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto - in quanto riconducibile alla fattispecie dei "contratti ad alta intensità di manodopera" e in ragione, altresì, delle specifiche caratteristiche dell'appalto con particolare riguardo alla tutela degli ospiti e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro - dovrà essere eseguito prevalentemente (ovvero in misura almeno pari al 50,1%) direttamente dall'appaltatore.

3. Si precisa che non sono subappaltabili le attività relative alla figura e alle prestazioni

del direttore sanitario della struttura, il cui mantenimento in capo all'organizzazione interna dell'appaltatore risponde a primarie esigenze di corretta, costante e unitaria gestione della struttura.

**4.** Fermo pertanto il limite del 50,1% dell'appalto in oggetto da eseguirsi direttamente dall'appaltatore previsto dai predetti commi 1 e 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, le prestazioni oggetto dell'appalto [prestazione prevalente (servizi socio-sanitari e assistenziali) + prestazione secondaria (servizi di pulizie ambientali e sanificazione) + prestazione secondaria (preparazione pasti) = 100 %], possono essere a scelta dell'offerente complessivamente subappaltate in misura massima del 49,9%.

**5.** Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al paragrafo 8 del Disciplinare di gara.

**6.** Il concorrente indica all'atto dell'offerta avvalendosi del D.G.U.E., Parte II, sezione D, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

**7.** L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto (art.105, comma 8, del D.lgs. 50/2016).

**8.** Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato all'appaltatore di affidare in subappalto l'esecuzione di servizi oggetto del presente capitolato. Il subappalto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione o non espressamente dichiarato in sede di offerta fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, ferme le responsabilità penali.

**9.** L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

**10.** Il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori sarà eseguito direttamente dall'appaltatore, salvo che nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nei quali il pagamento sarà eseguito direttamente dall'Ente appaltante, a cui l'appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Unitamente alla trasmissione delle fatture del subappaltatore, l'appaltatore dovrà produrre una dichiarazione, firmata anche da parte del subappaltatore, nella quale si attesti che in relazione alle prestazioni subappaltate non sono insorte fra loro controversie o contestazioni. In tale dichiarazione l'appaltatore deve anche affermare che il subappaltatore, fino alla data dello stato di avanzamento prestazioni, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al subappaltatore stesso - corrispondente alla fattura da questi emessa - è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

In caso di disaccordo/contenzioso fra l'appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti con l'ausilio del Direttore dell'esecuzione del contratto senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora.

Qualora l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la Stazione appaltante è liberata, pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla indicazione del Direttore dell'esecuzione.

**11.** L'attività di parrucchiera si configura, ai sensi dell'art. 105, comma 3 lett. a) d.lgs. 50/2016, come attività specifica a lavoratori autonomi, per la cui esecuzione l'appaltatore sarà tenuto, di volta in volta, a effettuare una semplice comunicazione preventiva dei nominativi addetti al Comune di Moretta.

**Art. 26**  
**Recesso dell'Ente**

1. L'appaltatore resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni qui previste per tutta la durata del contratto di appalto, mentre è riconosciuta all'Ente appaltante piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal medesimo, in tutto o in parte, con provvedimento e alle condizioni di cui all'art.109 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 27**  
**Penali**

1. Qualora si verificano inadempimenti dell'appaltatore nell'esecuzione dei Servizi dedotti in contratto, sarà applicata dall'Ente appaltante, in ragione della loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, come sotto specificato:

Per ogni ora di servizio non effettuato in riferimento alle ore giornaliere previste nel progetto	€ 100,00
Per ogni ora di ritardo nella presa di servizio di personale in sostituzione di altro personale assente per qualsiasi motivo	€ 100,00
Per ogni servizio non garantito agli ospiti e per ciascuno di essi	€ 100,00
Per mancato invio all'Ente dell'elenco degli operatori, prima dell'inizio del servizio	€ 1.000,00
Per ogni mancata comunicazione all'Ente delle variazioni nell'elenco del personale in servizio	€ 1.000,00
Per ogni mancata trasmissione della documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni (autodichiarazione trimestrale e, se richiesto dall'Ente, asseverazione trimestrale di un consulente del lavoro iscritto all'albo o altro idoneo professionista)	€ 1.000,00
Per ogni altro inadempimento contrattuale (compreso il ritardo nel pagamento degli stipendi), secondo la gravità	Da € 100,00 a € 1.000,00

2. La mancata o non corretta effettuazione dei Servizi sarà contestata all'appaltatore per iscritto a mezzo PEC dal direttore della esecuzione del contratto, assegnando all'appaltatore un termine non superiore a otto giorni per le controdeduzioni scritte da inviare a mezzo PEC.

3. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto, le penali saranno applicate dal responsabile del procedimento al termine di ogni mese.

4. L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati all'Ente appaltante per assicurare la continuità dei Servizi, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà

imputato alla garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016. Eventuali ulteriori eccedenze saranno rifeuse direttamente dall'appaltatore.

5. L'Ente appaltante non compenserà i Servizi non eseguiti ovvero non esattamente eseguiti; in ogni caso l'Ente appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

#### **Art. 28**

##### ***Modalità di applicazione delle penali***

1. Nel caso di applicazione di penali l'Ente appaltante emette nei confronti dell'appaltatore nota di addebito di penalità per il corrispondente importo.

2. Resta altresì inteso che ove l'Ente appaltante sia tenuto a quella data al pagamento di qualche tranche del corrispettivo, l'Ente appaltante avrà diritto di trattenere l'importo oggetto della nota di addebito della penalità dai pagamenti ancora dovuti all'appaltatore, fatto salvo l'obbligo dell'appaltatore di corrispondere all'Ente appaltante la differenza, se superiore, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di pagamento inviata dall'Ente appaltante a mezzo PEC. In caso di mancato pagamento, l'Ente appaltante potrà altresì escutere la garanzia fideiussoria ex art.103 del D.lgs. n. 50/2016 o quota parte di essa. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione definitiva da parte dell'appaltatore dovrà avvenire entro 15 giorni.

3. Le penalità saranno comunicate all'appaltatore a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

#### **Art. 29**

##### ***Riserve***

1. In base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ. e all'art.21 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestività della loro iscrizione ed esplicazione, decadenza), il direttore dell'esecuzione e l'appaltatore si attengono alla disciplina prevista dalla Stazione appaltante e riportata nel presente CSA.

2. Tutte le riserve che l'appaltatore intendesse formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, che dovrà pervenire all'Ente appaltante entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette.

3. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'appaltatore ritiene di aver diritto. L'appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

#### **Art. 30**

##### ***Sospensione dei pagamenti***

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore, in caso di contestazione di inadempienze dell'esecuzione del servizio, fino a che l'esecuzione del servizio non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avverrà a mezzo PEC.

### **Art. 31**

#### **Risoluzione del Contratto**

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, fermo il risarcimento dei danni.
2. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'appaltatore.

### **Art. 32**

#### **Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto è previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
  - a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
  - b) violazione dell'obbligo di permettere all'Ente appaltante di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
  - c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
  - d) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
  - e) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dall'Amministrazione nell'esecuzione del contratto;
  - f) la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
  - g) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - h) subappalto non autorizzato;
  - i) ingiustificata sospensione del servizio.
2. Nei casi indicati al comma 1, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Ente appaltante, comunicata all'appaltatore tramite PEC dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa.

### **Art. 33**

#### **Certificato di verifica di conformità**

1. La verifica di conformità finale è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, che potrà avvalersi in qualità di assistente di un esperto nella materia oggetto di appalto.
2. La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione di tutte le prestazioni dedotte in contratto e certificata dal direttore dell'esecuzione del contratto.
3. A seguito di apposita comunicazione scritta dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
4. La verifica di conformità finale è conclusa entro 40 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali certificata. Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà il certificato di verifica di conformità quando tutte le fasi operative relative a tutte le prestazioni dedotte in contratto saranno verificate con esito positivo.
5. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il direttore dell'esecuzione del contratto ritenga necessari.

6. Il direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

7. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il verbale del controllo definitivo; la certificazione di verifica di conformità.

8. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso, salva la possibilità di iscriverci riserve.

9. L'appaltatore potrà procedere allo svincolo progressivo e proporzionale della garanzia fideiussoria secondo i criteri e le modalità dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente capitolato speciale di appalto. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, l'Ente appaltante procederà allo svincolo della parte rimanente della garanzia fideiussoria prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### **Art. 34**

##### ***Adempimenti relativi alla legge antimafia.***

1. Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, l'Ente appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

#### **Art. 35**

##### ***Riferimenti Normativi***

1. Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato speciale di appalto e nel contratto, si rinvia alla legislazione di settore il cui rispetto è obbligatorio per le parti e, in subordine, al codice civile.

#### **Art. 36**

##### ***Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'Ente appaltante, titolare del trattamento dei dati personali, designa l'appaltatore responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione; in particolare esso:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica degli ospiti;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla ultimazione del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Ente appaltante entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ultimazione contrattuale;



- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.
3. La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Ente appaltante.
  4. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare del trattamento dei dati personali per danni provocati agli interessati in violazione delle succitate prescrizioni.

#### **Art. 37**

##### **Clausola di riservatezza**

1. E' fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi ausiliari, collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con l'Ente appaltante.

#### **Art. 38**

##### **Tracciabilità dei flussi finanziari- Clausola risolutiva espressa**

1. L'appaltatore, ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" dovrà indicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture relative al servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto, ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la nullità assoluta del contratto.

#### **Art. 39**

##### **Revisione prezzi**

1.

Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione della gara (ribasso percentuale unico e uniforme sull'allegato C Elenco Prezzi relativo alla prestazione principale e alle prestazioni secondarie, allegato al presente disciplinare di gara, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. I prezzi dell'allegato C Elenco Prezzi dei servizi oggetto dell'appalto, al netto del ribasso percentuale offerto, sono fissi per il primo anno di servizio. A partire dal secondo anno la revisione avverrà secondo la variazione del potere di acquisto dell'Euro accertato dall'ISTAT e riferito all'indice FOI. La base di calcolo revisionale, in ogni caso, resta quella dei prezzi offerti di aggiudicazione, in quanto tali prezzi offerti – revisionati annualmente – non sono soggetti a capitalizzazione.

A titolo di esempio il sistema di calcolo risulta essere il seguente:

avvio in data 01.06.2022 dei servizi con prezzi unitari corrispondenti all'allegato C Elenco Prezzi al netto del ribasso percentuale offerto, oltre Iva: fino al 30.06.2023 i prezzi unitari offerti non subiscono modifiche; a partire dal 01.07.2023 sulla base dell'indice Istat FOI (confrontando, anno per anno, il medesimo mese di riferimento, cioè il mese di giugno), si rileva un incremento ad es. pari al 2%: di conseguenza i prezzi unitari offerti a partire dal 01.07.2023 saranno incrementati del 2%, oltre Iva. Gli stessi meccanismi revisionali si applicheranno in caso di decremento risultante dall'indice Istat FOI.

**Art. 40**  
**Cessione del credito**

1. Trova applicazione l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 41**  
**Spese Contrattuali**

1. Tutte le spese relative al contratto d'appalto, che sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa.

**Art. 42**  
**Controversie**

1. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, sono devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Cuneo.

**Allegati:**

- DUVRI
- Elenco macchinari
- Elenco strumenti
- Elenco prezzi
- DUVRI
- Menu, grammature e caratteristiche alimenti
- Planimetrie struttura
- Relazione tecnica illustrativa